Consigliere Piermarini Alessio-



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

(Testo in vigore)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20.11.2009

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA

Art. 3 – CITTADINANZA BENEMERITA

Art. 4 – MODALITA' DEL CONFERIMENTO

Art. 5 – ONORIFICENZE

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA, CITTADINANZA BENEMERITA E CITTADINANZA ONORARIA "IUS SOLI"

(Proposta di Modifica)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

SOMMARIO

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – CITTADINANZA ONORARIA

Art. 2 – BIS DISPOSIZIONE SPECIALE: CITTADINANZA ONORARIA "IUS

SOLI"

Art. 3 – CITTADINANZA BENEMERITA

Art. 4 - MODALITA' DEL CONFERIMENTO

ART. 4 BIS - MODALITA' DEL CONFERIMENTO CITTADINANZA

ONORARIA "IUS SOLI"

Art. 5 – ONORIFICENZE

Art. 5 BIS – ONORIFICENZA CITTADINANZA ONORARIA "IUS SOLI"

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

- Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

(Testo invariato)

- Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 2 CITTADINANZA ONORARIA

- 1. Il Comune di Rieti, in casi eccezionali, almeno una volta l'anno conferisce la cittadinanza onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:
- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Rieti, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio -economica, storico artistica e umana di Rieti.

Art. 2 CITTADINANZA ONORARIA

- 1. Il Comune di Rieti, in casi eccezionali, almeno una volta l'anno conferisce la cittadinanza onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:
- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Rieti, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio -economica, storico artistica e umana di Rieti.

(Proposta di modifica)

Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 2 - BIS

DISPOSIZIONE SPECIALE: CITTADINANZA ONORARIA "IUS SOLI"

- 1. Al fine di promuovere l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia ed a Rieti in particolare, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della Cittadinanza Italiana per coloro che nascono in Italia, è costituito nella Città di Rieti l'istituto della Cittadinanza Onoraria per "IUS SOLI".
- 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è conferito a tutti i nati in Italia da genitori stranieri che risultano residenti a Rieti e che non sono in possesso della cittadinanza Italiana.
- 3. Chiunque risieda e sia nato in Italia da genitori stranieri non residenti a Rieti, privi della cittadinanza Italiana, e voglia acquisire il riconoscimento di cui al comma 1 può presentare richiesta, in carta semplice, direttamente al Sindaco di Rieti.

(Proposta d'articolo aggiunto)

- Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 3 CITTADINANZA BENEMERITA

- 1. Il Comune di Rieti conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Rieti promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.
- 2. La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 3 CITTADINANZA BENEMERITA

- 1. Il Comune di Rieti conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Rieti promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.
- 2. La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

(Testo Invariato)

Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 4 MODALITA' DEL CONFERIMENTO

- 1. La cittadinanza onoraria è deliberata in un'apposita seduta dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale. La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.
- 2. La cittadinanza benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.
- 3. La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dagli amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
- 4. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione statuto e regolamenti, unitamente alla Conferenza dei Capi Gruppo,
- in base ai criteri fissati dal presente Regolamento. Gli organi suddetti, esprimono un parere motivato, *non vincolante*, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.
- 5. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia.

Art. 4 MODALITA' DEL CONFERIMENTO

- 1. La cittadinanza onoraria è deliberata in un'apposita seduta dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale. La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.
- 2. La cittadinanza benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.
- 3. La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dagli amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
- 4. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione statuto e regolamenti, unitamente alla Conferenza dei Capi Gruppo,
- in base ai criteri fissati dal presente Regolamento. Gli organi suddetti, esprimono un parere motivato, *non vincolante*, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.
- 5. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia. (*Testo Invariato*)

- Consigliere Piermarini Alessio-

ART. 4 - BIS

MODALITA' DEL CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA "IUS SOLI"

- 1. Il Settore n. 1 "Servizi Demografici", ai fini del conferimento, trasmette con cadenza trimestrale all'Ufficio del Sindaco l'elenco dei destinatari, della cittadinanza onoraria "IUS SOLI", di cui all'art. 2 BIS comma 2.
- 2. Acquisito l'elenco di cui al comma che precede e con proprio Decreto il Sindaco, o un suo delegato, attribuisce agli stessi, la Cittadinanza Onoraria per "IUS SOLI", con cerimonia ufficiale.

(Proposta d'articolo aggiunto)

Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 5 ONORIFICENZE

- 1. L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella benemerita consiste:
- in una medaglia riproducente il logo del Comune di Rieti, con l'incisione "Cittadinanza Onoraria o Benemerita Comune di Rieti" e nel verso l'incisione del nome e cognome del conferito e la data;
- in una pergamena con l'attestazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria o benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le generalità del conferito. Le onorificenze non possono annualmente superare i seguenti limiti massimi:
- n. 1 Cittadinanza onoraria;
- n. 3 Cittadinanza benemerita

Art. 5 ONORIFICENZE

- 1. L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella benemerita consiste:
- in una medaglia riproducente il logo del Comune di Rieti, con l'incisione

 "Cittadinanza Onoraria o Benemerita Comune di Rieti" e nel verso

 l'incisione del nome e cognome del conferito e la data;
- in una pergamena con l'attestazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria o benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le generalità del conferito. Le onorificenze non possono annualmente superare i seguenti

- n. 1 Cittadinanza onoraria;

- n. 3 Cittadinanza benemerita

(Proposta di modifica)

- Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 5 – BIS

ONORIFICENZA CITTADINANZA ONORARIA "IUS SOLI"

1. L'onorificenza consiste in una pergamena portante stemma e scritta "Città di Rieti", la dicitura "Cittadinanza Onoraria per IUS SOLI", il nome e cognome del minore e dei suoi genitori e la sua data di nascita.

(Proposta d'articolo aggiunto)

Consigliere Piermarini Alessio-

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni a cura dello Staff del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione. Il Registro è depositato nell'Ufficio del Sindaco.
- 2. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.

Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni a cura dello Staff del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione. Il Registro è depositato nell'Ufficio del Sindaco.
- 2. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono assunte a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

(Testo Modificato)

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.

(Testo Invariato)